

ESENTE DALL'IMPOSTA di BOLLO AI SENSI dell'ART. 27-BIS DELLA TABELLA di cui
ALL'ALLEGATO B ANNESSO AL DPR 642/1972 ED ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO AI
SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 BIS DEL DLGS 36/2021

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 27/06/2024 alle ore 17:30, al fine di costituire un'Associazione di Promozione Sociale, si sono riunite, presso lo studio del commercialista Dottor Riccardo Zaccone, sito in Belluno (BL), via del Cansiglio n. 5, le persone, tutti cittadini italiani come risultano da allegato foglio presenze (allegato A)

È presente altresì, il dr. Riccardo Zaccone, che ha predisposto la bozza del presente verbale e dello statuto, già prima d'oggi inviata via mail ai partecipanti.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Dal Carobbo Lorenzo il quale a sua volta nomina Segretario il Dr Zaccone Riccardo, che accetta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto già precedentemente predisposto in bozza e consegnato a tutti i presenti via mail. Lo Statuto (allegato B) recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, nonché prive di remunerazione, e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "Associazione di Promozione Sociale Wild Discovery", in breve "APS WILD DISCOVERY" con sede in Belluno, via del Cansiglio n. 5 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. Dal Carobbo Lorenzo PRESIDENTE che firma in calce al presente atto anche per accettazione della carica;

Sig. Feltrin Sergio VICE PRESIDENTE che firma in calce al presente atto anche per accettazione della carica;

Sig. Martinuzzi Marco SEGRETARIO E TESORIERE che firma in calce al presente atto anche per accettazione della carica.

Il Presidente dà quindi lettura dello statuto della "APS WILD DISCOVERY", con sede in Belluno, Via del Cansiglio, n° 5.

I soci, unanimi, approvano lo statuto letto dal presidente e non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

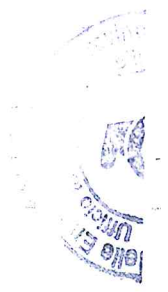
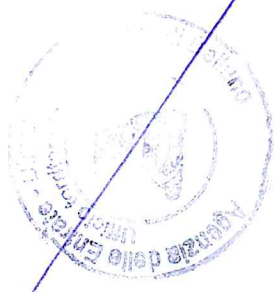
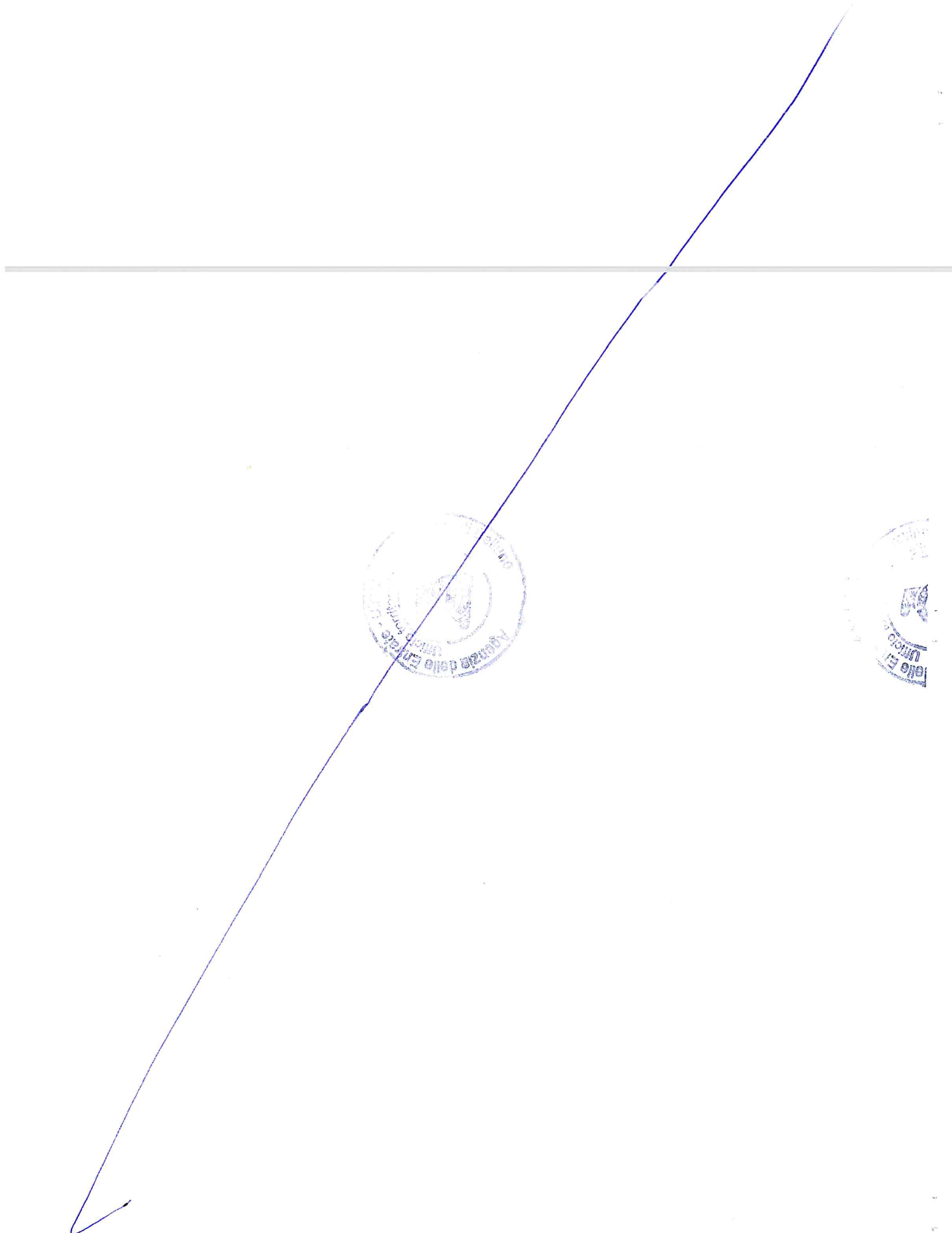
Dal Carobbo Lorenzo

Il Segretario

Zaccone Riccardo

Si allegano:

- Foglio presenze (allegato A);
- Statuto (ALLEGATO B) facente parte integrante del presente Atto.



SOCIO	PRESENTE	ASSENTE
FELTRIN SERGIO	V	
DAL CAROBBO MARCO	V	
MARTINUZZI MARCO	V	
MANZIONE MASSIMILIANO	V	
DAL CAROBBO LORENZO	V	
ROSSA MARIA ANGELA	V	
TONA TIZIANA	V	
ZOPPE' MAURIZIO	V	
ROSSI TOMASO		X
ROSSI EMANUELA	V	
RIGO ASSUNTA	V	
RICCARDI MARCO	V	
POLITO MARCO		X
LOSSO RENE'	V	
CAMPOSEO GIUSEPPE		
CROBU VITTORIO	V	
FAGHERAZZI MATTEO	V	
DE BONA GIORGIA	V	
DAL CORSO GIADA	V	
GABANI GIULIA	V	
GABRILI CRISTINA	V	



REGISTRATO A BELLUNO IL **2 DIC. 2024**
 n. **827** serie **3** Liquidati euro **0**
COSENTE

Roberto ZAVALLI
 (*) Firma sostituita dal Direttore Sanitario (Giuliano Russo)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "WILD DISCOVERY"

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita, con sede legale in Belluno, via del Cansiglio n. 5, un'associazione che assume la denominazione "Associazione di Promozione Sociale WILD DISCOVERY", in breve "APS WILD DISCOVERY" avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi, culturali e di promozione sociale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere attività culturali e sportive che abbiano come obiettivo la promozione, la diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività sportive con particolare interesse verso la disciplina della guida di auto e fuoristrada su percorsi sterrati e orientamento di guida consapevole e sicura.

Articolo 3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017:

- di cui alla lettera d); educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- di cui alla lettera t); organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- di cui alla lettera k); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- di cui alla lettera i); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.



Per il perseguimento delle attività di interesse generale l'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**
- **guida di auto e fuoristrada su percorsi sterrati, fuori pista, fuori strada, su pista e su strada con corsi di istruzione, dimostrazione o competizione sportiva;**
 - **il tial con autoveicoli fuoristrada;**
 - **prove di orientamento a bordo di fuoristrada o autovetture attrezzate a percorsi sterrati;**
 - **orientamento alla guida consapevole e sicura;**
 - **attività di istruzione, supporto e consulenza tecnica per soci o terzi, nella pianificazione e programmazione di spostamenti di materiali, mezzi e attrezzature in zone o terreni impervi; tale attività potrà parimenti riguardare lo spostamento di persone su mezzi in zone impervie. Nell'ambito di tale attività rientra anche la creazione, la messa a disposizione e l'eventuale trasporto in loco di strutture atte a simulare i futuri percorsi da effettuare, con il fine di dare istruzione di tali procedure di trasferimento con mezzi fuoristrada.**
- b) organizzare manifestazioni sportive e ludiche in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione, anche mediante escursioni e gite in altri stati o regioni diverse da quella in cui ha sede l'associazione;**
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche mediante escursioni e gite in altri stati o regioni diverse da quella in cui ha sede l'associazione;**
- d) promuovere attività didattiche teoriche e pratiche indirizzate a soci e non soci già patentati, per il miglioramento delle proprie conoscenze di guida e/o la diffusione di conoscenze per una guida su strada più sicura;**
- e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport in generale e gli sport automobilistici nello specifico;**
- f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, piste e strutture sportive di vario genere;**



- g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, esibizioni ed iniziative di diverse discipline sportive;**
- h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e istruttori;**
- i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;**
- j) *promuovere, organizzare e gestire tutte le attività di avviamento agli sport di montagna e di avventura, compresi i corsi tecnici e di formazione e le uscite sociali di uno o più giorni, in forma autonoma e o con la collaborazione di professionisti, utilizzando di volta in volta tutti i criteri utili alla economicità delle proposte compresa l'autogestione delle strutture; in tale ambito con la possibilità di:***

- *organizzare e gestire l'accompagnamento e l'assistenza ai soci nel corso delle attività sociali, scegliendo luoghi di soggiorno temporaneo presso le sedi operative dell'associazione, presso il domicilio dei soci o presso strutture affittate;***
- *acquistare, affittare o prendere in comodato: mezzi, automezzi, strumenti, attrezzature ed in genere beni mobili o immobili, strutture attrezzate, il tutto per quanto necessario al raggiungimento dell'oggetto sociale;***
- *promuovere o realizzare specificatamente attività e corsi di fitness o di wellness, tutte le attività sportive volte al benessere e alla natura come escursionismo, mountain bike, nordic walking, sci alpinismo, ciaspolade, rafting, arrampicata sportiva, canoa, sub, speleologia, ginnastica e movimento in genere.***



In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai

fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

TITOLO III - Soci

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e associazioni di promozione sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. All'associazione sono ammessi anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda, il consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto,

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Le associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 17

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:



- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11 - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione, quali ad esempio eventi dimostrativi organizzati da altri soggetti cui fornire la propria competenza tecnica per l'insegnamento della guida fuoristrada.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente
- e. il segretario anche con funzioni di tesoriere;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Assemblee

Articolo 14 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. ne determina le linee di politica associativa e gli obbiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno trenta giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo o l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma al recapito risultante dal libro degli associati, in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 16 - L'assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico e finanziario;**
- b. procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;**
- d. approva gli eventuali regolamenti;**
- e. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.**

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo



degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;**
- b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;**
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti**

Articolo 17 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e minorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Nelle assemblee con presenza di soci minori la loro rappresentanza ex lege spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale e pertanto il genitore del socio minore verrà convocato alle assemblee per esercitare il diritto di voto in nome e per conto del minore rappresentato.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 18 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominandone i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 5 scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza; in caso di urgenza è valida la convocazione effettuata, con le stesse modalità sopra previste, con solo 3 giorni di preavviso. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri collegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge riservata all'assemblea.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;**
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario su proposta del tesoriere che lo sottopone in bozza al consiglio; il rendiconto approvato dal consiglio direttivo dovrà essere sottoposto al collegio dei revisori, se nominato, e quindi approvato dall'assemblea dei soci;**
- c) predisporre i regolamenti interni;**
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;**
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;**
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;**
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;**
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;**
- i) delibera sull'esclusione degli associati;**
- j) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;**
- k) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;**
- l) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese affettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**

Articolo 21 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la

metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, per tre anni. Il presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, Il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Articolo 24 - Il Presidente:

- a. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;**
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;**
- c. convoca e presiede l'Assemblea.**

Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 26 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati

presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Articolo 28 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto così come previsto al precedente Articolo 17.

Articolo 29 - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'*Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma finale

Articolo 30 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il codice del Terzo Settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del codice civile successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile.



